

NUOVE LINEE OPERATIVE RELATIVE A REQUISITI E PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DELLE CASE DI ACCOGLIENZA

Premessa

La Regione Campania, in coerenza con il proprio Statuto, i principi costituzionali, le risoluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in applicazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, riconosce ogni forma di violenza di genere come una violazione dei diritti umani, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona.

Nel contrasto al fenomeno della violenza sulle donne, la Regione Campania si è dotata di propri strumenti normativi, a partire dalla Legge regionale n. 2 del 11/02/2011 recante "Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere", con la quale sono stati istituiti e disciplinati i Centri Antiviolenza in ciascun ambito territoriale nonché le Case di Accoglienza per le donne maltrattate per offrire loro aiuto e protezione nonché per predisporre percorsi di uscita dalla violenza in loro favore.

Al fine di rendere fruibile a tutti gli interessati, pubblici e privati, la consultazione dei servizi e delle strutture di accoglienza per le donne vittime di violenza presenti sul territorio campano, la Legge regionale n. 10 del 31/03/2017 ha istituito il Registro dei Centri Antiviolenza e delle Case di Accoglienza, stabilendo che *"la Giunta regionale, con propria delibera, sentita la commissione consiliare competente in materia, definisce i requisiti e le procedure di iscrizione nel suddetto Registro nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dello stesso"*, reso poi concretamente operativo con la Delibera di Giunta n. 327 del 30/06/2020, nell'ambito del Sistema Informativo Sociale (SIS).

Allo scopo di offrire un documento unitario che rendesse disponibili le informazioni relative alle principali caratteristiche richieste dalla disciplina nazionale e regionale per i Centri Antiviolenza e per le Case Accoglienza/Rifugio, nonché per la corretta tenuta del Registro regionale delle suddette strutture, sono state predisposte le prime Linee operative di riferimento, quali strumenti di lavoro, anche tecnico, a disposizione degli Ambiti territoriali approvate con DGR 89/2021, con ciò recependo il contenuto dell'Intesa CU 27.11.2014 sui requisiti minimi dei Centri Antiviolenza e delle Case di Accoglienza / Rifugio.

Successivamente, in attuazione delle disposizioni formulate dalla Giunta Regionale, con DD 4/2022 la Direzione Politiche Sociali e Socio-Sanitarie ha provveduto ad adottare, altresì, il *"Manuale per le attività di Monitoraggio e Controllo del rispetto dei requisiti dei Centri Antiviolenza e delle Case di Accoglienza o Rifugio di cui alla DGR 89/2021"* al fine di dotare gli Ambiti territoriali nonché i soggetti responsabili dell'esecuzione dei controlli on desk ed in loco, un adeguato supporto operativo nella effettuazione delle attività di competenza relative alla verifica della sussistenza dei requisiti funzionali, organizzativi e strutturali, nonché dell'effettiva operatività dei Centri Antiviolenza e delle Case di accoglienza o Rifugio, in ottemperanza ai criteri riportati nelle predette Linee operative.

In particolare, con il detto Manuale sono state individuate le modalità, gli strumenti di

supporto e le procedure da seguire da parte dei responsabili dell'esecuzione dei controlli per assicurare omogeneità ed adeguatezza nelle verifiche, un corretto contraddittorio tra le parti al fine di supportare i soggetti destinatari nei propri compiti e nella risoluzione di eventuali criticità riscontrate, per consentire la piena realizzazione dell'interesse pubblico sotteso alle misure antiviolenza e la ottimale gestione delle risorse programmate.

Il corretto inquadramento delle regole che afferiscono ai Centri e alle Case ed il monitoraggio costante dei CAV e CA attivi, finanziati e operanti sul territorio campano, costituiscono elemento pregnante per garantirne l'efficacia, essendo tali strutture, nei rispettivi territori, un punto di riferimento stabile per le donne vittime di violenza ed i loro figli, contribuendo all'emersione del fenomeno della violenza di genere nel territorio regionale.

Nel luglio 2022, anche all'esito della attività di monitoraggio sui CAV e sulle CA/ CR per il tramite del controllo sugli Ambiti territoriali, è stato pubblicato sul portale regionale il "Registro regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case di Accoglienza per donne vittime di violenza".

Tale strumento risulta di notevole importanza anche nella definizione delle strategie specifiche e nella programmazione e ripartizione delle risorse volte al contrasto e alla riduzione del fenomeno della violenza di genere, consentendo un monitoraggio dell'esistenza di tali servizi sul territorio e garantendo il raggiungimento di *standard* qualitativi ottimali, di efficacia e funzionalità.

In data 14.09.2022 (pubblicazione su G.U. n. 276 del 25.11.2022) è stata raggiunta l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, di modifica della precedente intesa n. 146/CU del 27.11.2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio (Rep. Atti n. 146/CU del 14.09.2022).

Alla luce del raggiungimento della richiamata Intesa e delle modifiche / integrazioni intervenute sui requisiti dei CAV e delle CA ad opera della stessa, è opportuno adottare le presenti "Nuove Linee operative relative a requisiti e procedure per l'iscrizione nel Registro dei Centri Antiviolenza e delle Case di Accoglienza" che modificano le precedenti, adottate con DGR 89/2021, sostituendole.

Riferimenti Normativi

- ✓ Legge n.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- ✓ Legge n.11/2007 "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328"
- ✓ Legge regionale n. 2 del 11/02/2011 "Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere";
- ✓ Convenzione di Istanbul del 11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
- ✓ Legge 119/2013 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province";
- ✓ Regolamento del 7 aprile 2014, n. 4 di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007,

n.11

- ✓ DGR n. 107 del 23/04/2014 Approvazione Catalogo dei servizi, di cui al regolamento di esecuzione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11;
- ✓ Intesa CU Stato Regioni Province Autonome del 27/11/2014;
- ✓ Legge regionale n. 10 del 31/03/2017;
- ✓ Intesa CU Stato regioni Province Autonome del 14.09.2022 (in GU n. 276 Serie Generale del 25.11.2022)

1. Definizione e Attività dei Centri Antiviolenza

I Centri Antiviolenza (CAV) erogano servizi di prevenzione e accoglienza, a titolo gratuito, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, a tutte le donne vittime di violenza maschile o che si trovino esposte a tale rischio, congiuntamente alle/i loro figlie/i minori, indipendentemente dal luogo di residenza.

I CAV hanno lo scopo di garantire protezione e supporto adeguati alle donne vittime di violenza maschile, come da disposizioni del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, e della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul).

I CAV intervengono altresì sulle dinamiche strutturali da cui origina la violenza maschile, violenza che provoca o è suscettibile di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica.

I CAV sostengono percorsi personalizzati di fuoriuscita dalla violenza, utilizzando la metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, senza praticare discriminazioni di età, etnia, provenienza, cittadinanza, religione, classe sociale, livello di istruzione, livello di reddito, abilità, o altre discriminazioni; intervengono sulla prevenzione sensibilizzando il territorio; contribuiscono alla formazione rivolta ad operatrici/ori dei servizi generali e partecipano alla strutturazione e/o al potenziamento delle reti territoriali antiviolenza.

Il CAV assicura, ad ogni donna, un percorso personalizzato di protezione e sostegno, strutturato e definito con lei nel rispetto dei suoi tempi e della sua autodeterminazione.

Il CAV si avvale della collaborazione della rete dei servizi pubblici e privati presenti nel territorio per favorire un approccio integrato atto a garantire il riconoscimento della violenza subita nelle sue diverse dimensioni sotto il profilo relazionale, fisico, psicologico, sessuale, sociale, culturale ed economico.

Il CAV utilizza gli strumenti disponibili a livello nazionale per la valutazione del rischio.

Al fine di garantire alle donne e ai loro figli protezione sociale, reinserimento e interventi sanitari, il CAV partecipa alle reti territoriali interistituzionali. L'istituzione e il funzionamento della rete sono regolati da appositi protocolli o accordi con il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali, sociali ed economici del territorio di riferimento coincidente con il territorio indicato nella pianificazione regionale.

Il CAV in qualità di soggetto essenziale per il funzionamento delle reti territoriali interistituzionali antiviolenza:

a) partecipa alle reti territoriali antiviolenza e laddove non già esistenti contribuisce a promuoverne la creazione al fine di garantire alle donne in situazioni di violenza e alle/i loro figlie/i un'adeguata informazione, protezione e assistenza, e il raggiungimento

dell'autonomia economica, lavorativa e abitativa;

b) promuove azioni di sensibilizzazione e conoscenza sul tema della violenza maschile contro le donne, a livello territoriale, inclusi i percorsi nelle scuole;

c) contribuisce alla formazione di operatrici/ori dei servizi che a vario titolo entrano in contatto con le donne in situazioni di violenza, anche al fine di evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria.

L'individuazione del CAV o dei CAV di riferimento della rete territoriale tiene conto del radicamento e dell'esperienza maturata a livello territoriale.

Non possono far parte della rete i CAV non in possesso di tutti i requisiti previsti dalla Intesa CU Stato regioni Province Autonome del 14.09.2022 (in GU n. 276 del 25.11.2022) e non riconosciuti dalle regioni, anche attraverso appositi albi ed elenchi regionali e/o procedure di accreditamento regionale.

Il CAV assicura collegamenti diretti con le case rifugio e gli altri CAV esistenti sul territorio e con gli altri nodi della rete locale.

I CAV svolgono attività di raccolta dati nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato delle donne e partecipano all'attività di raccolta di informazioni, ricerca e analisi, su base territoriale, regionale o provinciale se prevista, al fine di contribuire all'alimentazione di un sistema di monitoraggio e osservazione sul fenomeno della violenza contro le donne nelle sue varie forme, anche sulla base delle disposizioni e indicazioni di rilevazione proposte dal Dipartimento per le pari opportunità, dall'ISTAT e dalle regioni.

1.1 Servizi offerti

Sulla base delle disposizioni nazionali (*art. 4 "Servizi minimi garantiti" - Intesa CU 14.9.2022*) e regionali vigenti, ciascun Centro Antiviolenza deve garantire, a titolo gratuito, almeno i seguenti servizi:

a) ascolto: colloqui telefonici, on-line e/o incontri in presenza;

b) informazione: dopo un primo ascolto è importante dare le prime informazioni utili alla donna rispetto al percorso che può co-costruire con il centro e ai suoi diritti rispetto alla legge vigente;

c) orientamento sociale: sostegno, accoglienza e accompagnamento alle donne in situazioni di violenza attraverso colloqui strutturati volti a co-costruire un percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza;

d) supporto psicologico: sostegno nell'elaborazione del vissuto violento attraverso percorsi individuali e/o tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture ospedaliere, i presidi sanitari di base ed i servizi territoriali aventi personale adeguatamente formato;

e) supporto legale: colloqui di informazione e di orientamento di carattere legale sia in ambito civile che penale, di immigrazione e lavoro, e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi dei procedimenti;

f) raccordo con le case rifugio anche ai fini dell'inserimento.

Il CAV, previo consenso della donna, si raccorda:

a) con i servizi territoriali competenti per la tutela dei minori e per il sostegno alla genitorialità;

b) con i servizi sociali e con i centri per l'impiego per individuare percorsi di inclusione lavorativa e per favorire l'autonomia economica e l'orientamento al lavoro;

c) con gli enti locali e le agenzie per la casa, attraverso convenzioni e protocolli, per

l'orientamento all'autonomia abitativa.

1.2 Gestione

I CAV sono gestiti da:

- a) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze professionali specifiche in materia di violenza contro le donne che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;
- b) enti pubblici ed enti locali, in forma singola o associata, avvalendosi esclusivamente delle professionalità di cui all'art. 1.4;
- c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa, in forma consorziata o in convenzione tra loro.

Le Regioni e gli enti locali, in forma singola o associata, possono finanziare con risorse proprie, CAV (o sportelli a questi collegati) gestiti da associazioni/organizzazioni di cui al comma 3, lettera a) del presente articolo e in possesso di tutti i requisiti previsti dalla Intesa CU Stato regioni Province Autonome del 14.09.2022 (in GU n. 276 del 25.11.2022), anche attraverso convenzionamento diretto.

Nei limiti di quanto indicato al comma 4, è esclusa la possibilità di fare ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 e/o ad altre forme di «cessione» dei requisiti previsti.

Le amministrazioni pubbliche favoriscono il ricorso agli istituti previsti dall'art. 55 del codice del Terzo settore quale la co-progettazione, la co-programmazione ed il partenariato con i soggetti di cui al comma 3, lettera a) anche al fine di valorizzare il modello di amministrazione condivisa, espressione di un rapporto di sussidiarietà orizzontale tra pubblico ed il privato sociale.

Le associazioni e le organizzazioni coinvolte nella gestione del CAV, laddove previsto, devono:

- a) essere registrate nell'apposito RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore) quale registro telematico istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) avere nel loro statuto da almeno cinque anni gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e del supporto delle donne che hanno subito o subiscono violenza e dei/delle loro figli/e e dell'*empowerment*;
- c) perseguire statutariamente, in modo esclusivo o prevalente, le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate anche in relazione alla consistenza percentuale delle risorse destinate in bilancio;
- d) possedere una consolidata e comprovata esperienza quinquennale consecutiva in attività contro la violenza maschile sulle donne.

1.3 Requisiti strutturali, organizzativi e funzionali

L'immobile destinato a sede operativa del CAV deve possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente nonché gli altri requisiti previsti dalle normative regionali in materia di autorizzazione e/o accreditamento e deve essere organizzato in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della *privacy*.

Il CAV può articolarsi, in aggiunta alla sede, anche con sportelli di ascolto e informativi sul territorio, di facile accesso.

Il CAV, accreditato secondo appositi registri/albi regionali, deve garantire un numero di telefono dedicato, attivo tutti i giorni, compresi i festivi, ventiquattro ore su ventiquattro e collegato al 1522 nonché ai servizi essenziali della rete (PS, FFOO).

Ai fini dell'inserimento dei CAV nella mappatura nazionale tenuta dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni aggiornano e rendono pubblici i registri/albi con cadenza almeno semestrale.

Il CAV deve, inoltre:

- essere accessibile in presenza, almeno cinque giorni alla settimana e in modalità ibride (al telefono o on-line) tutti i giorni, ivi compresi i giorni festivi;
- possedere la carta dei servizi esplicitando gli orari e i giorni di erogazione dei servizi nonché di apertura dei locali dedicati all'accoglienza gratuita alle donne;
- non consentire in alcun caso l'accesso ai locali del centro agli autori della violenza e/o maltrattamenti.

1.4 Operatrici

Per le attività a diretto contatto con le donne vittime di violenza, il CAV, anche se gestito dall'ente locale in forma singola o associata, si avvale esclusivamente di personale femminile che:

- utilizza una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne non giudicante;
- interviene nel rispetto del quadro di riferimento dei diritti umani e delle pari opportunità che fa capo alle leggi italiane e alla convenzione CEDAW, in particolare alla raccomandazione n. 35, e alle disposizioni della Convenzione di Istanbul.

Le operatrici, incluse le volontarie, devono essere adeguatamente formate, seguendo un approccio di genere:

- sul tema della violenza maschile e sulle sue cause strutturali e conseguenze;
- sulla valutazione del rischio;
- sui bisogni specifici di donne esposte a molteplici vulnerabilità, sui principi della Convenzione di Istanbul;
- sull'operatività del lavoro di rete, anche in tema di autonomia economica, lavorativa e abitativa.

La formazione si ritiene adeguata quando consiste in almeno centoventi ore di formazione iniziale (di cui almeno sessanta di affiancamento).

Le operatrici devono effettuare inoltre almeno sedici ore annue di aggiornamento.

Il CAV deve assicurare un'adeguata presenza di operatrici di accoglienza e di figure professionali, quali, ad esempio, psicologhe, assistenti sociali, educatrici, mediatrici culturali ed avvocate civiliste e penaliste, esperte in diritto del lavoro e immigrazione, con una formazione specifica sul tema della violenza di genere, dell'elaborazione del vissuto violento, del trauma sui/sulle minori ed iscritte all'albo del gratuito patrocinio.

Le operatrici di accoglienza e le figure professionali devono essere in grado di operare, secondo la metodologia della relazione tra donne come pratica centrale fondata sulla lettura della violenza di genere come fenomeno politico e sociale complessivo strutturale ed essere in possesso di competenze adeguate all'ascolto, alla valutazione del rischio, all'accompagnamento nei percorsi di uscita dalla violenza e/o quanto altro necessario per le attività del centro (*empowerment*, formazione, prevenzione sensibilizzazione, lavoro di rete).

Il CAV deve garantire la formazione iniziale e continua per le operatrici e per le figure professionali ivi operanti, nonché l'attività di supervisione. Le conoscenze e le competenze del personale e la fornitura delle prestazioni devono essere specializzate.

Al CAV è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare e/o conciliazione, ivi compreso l'invio ad altri servizi che le applicano, nel rispetto dell'art. 48 della Convenzione di Istanbul.

Non possono operare nel CAV le avvocate e le psicologhe che, nella loro libera attività professionale, svolgono ruoli a difesa degli uomini accusati o condannati per violenza e/o maltrattamenti.

2. Definizione e attività delle Case di accoglienza per donne maltrattate o Case Rifugio

Le case rifugio, di seguito denominate «Casa» o «Case», sono strutture dedicate a indirizzo riservato o segreto, che ospitano a titolo gratuito le donne e le/i loro figlie/i minori che si trovano in situazioni di violenza e che necessitano di allontanarsi per questioni di sicurezza dalla loro abitazione usuale, garantendo loro protezione indipendentemente dal luogo di residenza e dalla cittadinanza, o dal fatto di avere o meno denunciato i maltrattamenti alle autorità preposte.

Le case rifugio sono strutture dedicate a bassa intensità assistenziale soggette ad autorizzazione al funzionamento secondo le procedure previste dalle normative regionali e possono essere di tre tipologie, in relazione al livello di rischio ed alla fase del percorso di fuoriuscita:

- per la pronta emergenza, in collaborazione con il CAV di riferimento territoriale;
- per la protezione delle donne ed eventuali loro figli e figlie laddove ricorrano motivi di sicurezza (protezione di primo livello), in collaborazione con il CAV di riferimento territoriale;
- per l'accompagnamento verso la semiautonomia (protezione di secondo livello) in collaborazione con il CAV di riferimento territoriale.

Le Case Rifugio svolgono attività di raccolta dati nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato delle donne e partecipano all'attività di raccolta di informazioni, ricerca e analisi, su base territoriale, regionale o provinciale se prevista, al fine di contribuire all'alimentazione di un sistema di monitoraggio e osservazione sul fenomeno della violenza contro le donne nelle sue varie forme, anche sulla base delle disposizioni e indicazioni di rilevazione proposte dal Dipartimento per le pari opportunità e dall'ISTAT e dalle Regioni.

2.1 Servizi offerti

La casa garantisce gratuitamente protezione e ospitalità alle donne e alle/i loro figlie/i minori, salvaguardandone la riservatezza, l'anonimato, l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti dal percorso personalizzato di uscita dalla violenza.

La casa, in collaborazione con il CAV antiviolenza e con la rete dei servizi territoriali, co-costruisce e attua nei tempi e con le modalità condivise con la donna ospitata il percorso personalizzato, provvedendo anche alla protezione e cura di eventuali minori a carico, sulla base della valutazione del rischio.

La casa partecipa alle reti territoriali antiviolenza e opera in maniera integrata con le FFOO e la rete dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle donne e delle/i loro figlie/i, incluse quelle socio-abitative

ed economiche.

La casa deve fornire nei confronti delle/dei figlie/i minori delle donne ospiti servizi di sostegno per il superamento della violenza subita o assistita, servizi educativi e di supporto scolastico, attraverso la rete territoriale in stretto raccordo con i servizi sociali degli enti locali.

La casa, insieme al CAV di riferimento della donna in fuoriuscita dalla violenza ed in stretta collaborazione con i servizi competenti del territorio di riferimento, deve garantire in condizione di sicurezza e protezione, gli incontri con le/i figlie/i eventualmente collocati presso altra struttura.

La casa deve possedere la carta dei servizi.

La casa facilita il raccordo con i servizi amministrativi dell'ente locale al fine di istituire e garantire indirizzi fittizi per le donne che non devono essere rintracciate.

Alle donne che chiedono protezione, in una città in cui non sono residenti e in cui decidano di fermarsi dopo l'uscita dalla casa, deve essere garantita la possibilità di ottenere la residenza e contestualmente la possibilità della «presa in carico» da parte dei servizi sociali (es. se hanno figli minori o in situazione di indigenza).

2.2 Gestione

Le case rifugio, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla Intesa CU Stato regioni Province Autonome del 14.09.2022 (in GU del 25.11.2022) sono gestite da:

a) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze professionali specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;

b) enti pubblici ed enti locali, in forma singola o associata, avvalendosi delle professionalità riportate nel prosieguo (sezione "Operatrici");

c) soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*, di concerto, d'intesa, in forma consorziata o in convenzione tra loro.

Le regioni e gli enti locali, in forma singola o associata, possono contribuire a finanziare, con risorse proprie, le case gestite da associazioni/organizzazioni di cui sopra ed e in possesso di tutti i requisiti previsti dalla citata intesa.

Nei limiti di quanto indicato, è esclusa la possibilità di fare ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 e/o ad altre forme di «cessione» dei requisiti previsti.

Le amministrazioni pubbliche favoriscono il ricorso agli istituti previsti dall'art. 55 del codice del Terzo settore quale la co-progettazione, la co-programmazione ed il partenariato con i soggetti di cui al comma 3, lettera *a)* anche al fine di promuovere il radicamento delle case rifugio sui territori e valorizzare il modello di amministrazione condivisa, espressione di un rapporto di sussidiarietà orizzontale tra pubblico e privato sociale.

Le associazioni e le organizzazioni di cui alla lettera *a)* che precede, laddove previsto, devono:

a) essere registrate nell'apposito RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore) quale registro telematico istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) avere nel loro statuto da almeno cinque anni gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e del supporto delle donne che hanno

subito o subiscono violenza e dei/delle loro figli/e e dell'empowerment;
c) perseguire statutariamente, in modo esclusivo o prevalente, le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate anche in relazione alla consistenza percentuale delle risorse destinate in bilancio;
d) possedere una consolidata e comprovata esperienza quinquennale consecutiva in attività contro la violenza maschile sulle donne.

2.3 Requisiti strutturali, organizzativi e funzionali

La casa è articolata in locali, in possesso di agibilità, idonei a garantire dignitosamente i servizi di accoglienza e ospitalità alloggiativa alle donne che subiscono violenza e alle/i loro figlie/i minorenni.

La casa deve garantire il diritto all'anonimato e alla riservatezza alle donne e agli eventuali figli e figlie minori ospiti.

La casa deve assicurare alloggio e beni primari per la vita quotidiana alle donne in situazioni di violenza e alle/i loro figlie/i minori, in relazione al percorso della donna ed al progetto personalizzato predisposto.

La casa si raccorda con i CAV presenti sul territorio ed i servizi territoriali al fine di garantire alle donne in situazioni di violenza supporto sanitario, psicologico, legale e sociale, l'inclusione abitativa nonché il supporto ai bisogni educativi e di socializzazione per le/i loro figlie/i minori.

L'ospitalità può essere d'emergenza o di medio-lungo periodo. In particolare, la permanenza nelle case per la protezione di primo livello non può superare i centottanta giorni, salvo comprovate e motivate esigenze – valutate dal personale della casa rifugio ospitante - decorsi i quali la donna può essere collocata, d'intesa con i CAV ed i servizi sociali territoriali che hanno in carico la donna stessa, o presso case per la semiautonomia (protezione di secondo livello), sempre per un massimo di centottanta giorni, ovvero presso altre soluzioni abitative che garantiscano la piena autonomia.

Al fine dell'inserimento delle case nella mappatura nazionale tenuta dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni aggiornano e rendono pubblici gli elenchi con cadenza almeno semestrale.

2.4 Le Operatrici

La casa, anche se gestita da enti locali in forma singola o associata, deve avvalersi di personale qualificato, esclusivamente femminile, adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere indipendentemente dal profilo professionale posseduto.

Le operatrici devono essere in grado di operare secondo la metodologia della relazione tra donne, intesa come pratica fondata sulla lettura strutturale della violenza maschile ed essere in possesso di competenze adeguate all'ascolto, alla valutazione del rischio, all'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza delle donne e delle/dei loro figlie/i e/o quanto altro necessario per le attività della casa.

Alle operatrici della casa è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare e/o conciliazione.

La casa deve garantire al personale impiegato, incluso il personale volontario, una formazione permanente e strutturata al fine di rendere ogni operatrice e figura professionale in grado di

accogliere, assistere e supportare le donne ospiti e di garantire la loro sicurezza durante tutto il percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza, nel rispetto dei loro tempi e della loro autodeterminazione.

La formazione si ritiene adeguata quando consiste in almeno centoventi ore di formazione iniziale (di cui almeno sessanta di affiancamento) nonché almeno sedici ore annue di aggiornamento.

La casa deve garantire l'attività di supervisione per le operatrici e per le figure professionali ivi operanti.

Il personale della casa deve intervenire nella relazione con le donne accolte nel rispetto del quadro normativo di riferimento dei diritti umani e delle pari opportunità, che fa capo alle leggi italiane ed alla Convenzione CEDAW, in particolare alla raccomandazione n. 35 e alle disposizioni della Convenzione di Istanbul.

Non possono operare nella casa le avvocate e le psicologhe che, nella loro libera attività professionale, svolgono ruoli a difesa degli uomini accusati e/o condannati per violenza e/o maltrattamenti.

3. Procedure per l'iscrizione nel Registro Regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case di Accoglienza o Rifugio

In attuazione della Legge regionale n. 10 del 31/03/2017 e degli indirizzi formulati con la Delibera di Giunta regionale n. 327 del 30/06/2020 è operativo il Registro contenente l'elenco dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza presenti sul territorio della Campania. Il medesimo registro è presente nell'ambito del Sistema informativo Sociale ed è alimentato a cura degli Ambiti territoriali competenti sulla base delle disposizioni contenute nel Catalogo Regionale dei Servizi, approvato con D.G.R.C. n. 107/2014.

Esso, dal luglio 2022, è reso pubblico sul portale regionale all'indirizzo <https://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/centri-antiviolenza-e-case-di-accoglienza-per-donne-vittime-di-violenza>.

In forza della richiamata disciplina, gli Ambiti Territoriali autorizzano ed accreditano ai sensi del Regolamento n. 4/2014, i Centri antiviolenza e le Case di accoglienza/rifugio.

Le strutture riconosciute dagli ambiti possono operare all'esito dell'avvenuto accreditamento e della iscrizione nel registro che avviene a cura dei medesimi Ambiti attraverso l'applicativo "Rilevazione Servizi" SIS attualmente in uso.

Risultano iscritti regolarmente nel Registro regionale i Centri Antiviolenza (CAV) e le Case di Accoglienza (CA) o Rifugio della Campania, accreditati, che rispettano tutte le caratteristiche ed i requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dinanzi riepilogati.

L'inserimento delle informazioni da parte degli Ambiti all'interno del Sistema informativo Sociale, nella sezione dedicata, assolve agli obblighi previsti dalla norma regionale anche in materia di comunicazione ed alimenta il registro.

La carenza dei requisiti previsti dalla legge non consente l'iscrizione nel registro e determina la necessità per l'Ambito di acquisire le informazioni mancanti per poter completare l'inserimento della struttura nel suddetto Registro pubblico.

La corretta iscrizione nel Registro e l'alimentazione del medesimo con le informazioni richieste, anche in termini di operatività delle strutture e di capacità delle stesse di fornire le risposte necessarie al territorio di riferimento, costituisce il presupposto per poter ricevere

tutte le tipologie di fondi concessi dalla amministrazione regionale per il tramite degli Ambiti competenti.

4. Monitoraggio e cancellazione

I Centri Antiviolenza e le Case di accoglienza o Rifugio devono contribuire a svolgere l'attività di raccolta e analisi di dati e di informazioni sul fenomeno della violenza, in linea con il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (*art. 5 del d. l. n. 93/2103, convertito nella l. n. 119/2013, adottato con DPCM del 7.07.2015 e registrato dalla Corte dei Conti il 25.08.2015*), in collaborazione con le istituzioni locali.

Il monitoraggio del possesso dei requisiti funzionali e organizzativi, strutturali, nonché l'effettivo svolgimento delle attività dei Centri Antiviolenza e le Case di accoglienza o Rifugio, viene svolto dai competenti uffici di cui al Regolamento del 7 aprile 2014, n. 4 di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11. Il monitoraggio deve essere garantito costantemente e comunque verificato annualmente.

A tal fine, il coordinatore del Centro antiviolenza o della Casa di accoglienza o rifugio trasmette annualmente alla Direzione regionale competente, per il tramite dell'Ambito Territoriale di riferimento che la valida, una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 in cui autocertifica il mantenimento di tutti i requisiti previsti e dichiarati all'atto dell'iscrizione al registro.

Il mancato invio della suddetta dichiarazione equivale alla mancata sussistenza dei requisiti di iscrizione e produce quale effetto la cancellazione immediata dal registro, fino all'adempimento del suddetto onere.

La Direzione Generale competente procede per ciascun anno ad effettuare autonomi controlli in loco a campione, sui centri antiviolenza e sulle case rifugio iscritti al registro, in misura almeno pari al 10 % dei soggetti iscritti in ciascuna categoria, tesi ad accertare la continuità dei servizi erogati in ottemperanza agli scopi istituzionali in ambito di prevenzione e contrasto alla violenza e di sostegno alle vittime."

Inoltre, ai sensi di quanto stabilito dalla legge regionale n.2/2011 e ss.mm.ii., il personale delle strutture di cui trattasi deve essere opportunamente formato.

La perdita di uno o più requisiti comporta la cancellazione dal Registro, sino al ripristino del possesso degli stessi. La cancellazione dal Registro regionale dei Centri Antiviolenza e Case di Accoglienza può avvenire in caso di:

- richiesta da parte del legale rappresentante del soggetto giuridico pubblico o privato;
- perdita accertata del possesso dei requisiti, in sede di verifiche dell'autenticità delle dichiarazioni rese ai sensi del d.p.r. 445/2000;
- d'ufficio da parte della competente struttura di ambito, previa comunicazione ai competenti Uffici regionali, a seguito di accertata inadeguatezza o inattività del servizio/struttura.

5. Obblighi per i CAV e le case rifugio

I CAV e le case rifugio, qualora siano destinatari di finanziamenti pubblici, devono garantire, a pena di revoca delle risorse pubbliche assegnate, l'attività per un periodo di tempo almeno pari a quello per il quale è stato erogato il finanziamento e devono garantire l'adempimento di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicando sui propri canali

di comunicazione la misura dei finanziamenti ricevuti dagli enti pubblici.

I CAV e le case rifugio, nell'arco di tempo relativo ai finanziamenti pubblici ottenuti, contribuiscono alle attività di monitoraggio e valutazione sia quantitative che qualitative sull'uso appropriato dei finanziamenti stessi e sull'efficacia del lavoro svolto.

6 Disciplina transitoria

Il rispetto dei requisiti previsti dall'Intesa CU 14.09.2022 (pubblicazione su G.U. n. 276 del 25.11.2022), con cui è stata modificata l'intesa n. 146/CU del 27.11.2014, è condizione necessaria per l'accesso ai fondi oggetto di riparto ai sensi degli articoli 5 e 5 -bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, a partire dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri riferito all'annualità 2022.

Ai CAV ed alle Case iscritte al Registro alla data del raggiungimento dell'intesa è concesso un periodo transitorio della durata di 18 mesi per l'adeguamento ai nuovi requisiti.

Con riferimento ai requisiti strutturali richiesti per le case rifugio, il completamento delle procedure di autorizzazione al funzionamento dovrà avvenire entro tre anni dall'adozione della richiamata intesa.

In conseguenza del periodo di adeguamento accordato ai CAV ed alle Case, agli Ambiti territoriali è concesso un periodo di 18 mesi dall'emissione dell'intesa per adeguare le procedure di iscrizione e di monitoraggio dei Centri antiviolenza e delle Case accoglienza/rifugio dall'adozione delle presenti Nuove Linee operative relative ai "Requisiti, procedure per l'iscrizione e modalità di gestione del Registro dei Centri Antiviolenza e Case di Accoglienza".

La Direzione Generale Politiche sociali provvederà ad inviare agli ambiti gli intervenuti aggiornamenti, anche in relazione alla piattaforma digitale in uso e che dovrà continuare a consentire il funzionamento del registro.